



Giovanni Paolo Fedda
Vescovo di Iglesias

STATUTO DELL'ARCHIVIO STORICO DIOCESANO di IGLESIAS

Costituzione

Art. 1 Con Decreto vescovile in data 4 Aprile 2010 è costituito nella Diocesi di Iglesias, l'Archivio Storico Diocesano di Iglesias (=ASDI), a norma del can. 491 § 2, delle disposizioni canoniche in materia e dell' *"Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche"* del 18 aprile 2000, con sede presso i locali del Seminario vescovile in via T. Cacciarru 1, Iglesias.

Art. 2 L'ASDI è un'istituzione culturale della Diocesi di Iglesias giuridicamente soggetta all'Ente Diocesi di Iglesias che ne assume la rappresentanza legale.

Art. 3 L'ASDI è costituito dall'insieme della documentazione e degli scritti della Curia diocesana, del Capitolo della Cattedrale, degli Enti ecclesiastici dipendenti dall'Autorità diocesana o di singole persone e istituzioni, fatti pervenire in deposito, in donazione o a qualsiasi altro titolo giuridico. Ai proprietari degli archivi soggetti all'autorità ecclesiastica che confluiscono a titolo di deposito nell'ASDI viene garantita la piena e continua proprietà del materiale depositato, nonché la disponibilità d'uso, in conformità alle norme in materia archivistica, sia canoniche che civili, e ad accordi particolari, purché non contrastanti con esse. Salvo dichiarazione diversa, i depositi rimangono inoltre sempre a piena disposizione dell'Ente o della persona depositante.

Fini istituzionali

Art. 4 L'ASDI è creato per i seguenti fini istituzionali:

1. ottemperare al can. 491 § 2: "Il Vescovo diocesano abbia cura che nella diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti che hanno valore storico vi si custodiscano diligentemente e siano ordinati sistematicamente".
2. provvedere a custodire con la massima cura (can. 486 § 1) tutta la documentazione di proprietà dell'ASDI o in esso depositata a qualsiasi titolo.
3. salvaguardare il patrimonio documentario in suo possesso o soggetto alla sua tutela, tenendo in somma considerazione la sua natura di bene culturale che gli è propria e adeguandosi alle disposizioni di legge, sia ecclesiastiche che civili, nonché ai suggerimenti dell'archivio-economia circa i locali, le tecniche e le strutture necessarie, per garantire a tale patrimonio la massima sicurezza e la difesa da ogni forma di pericolo e di degrado.
4. predisporre e mettere a disposizione attrezzature atte a favorire la ricerca storica.
5. favorire la consultazione della maggior parte possibile di documenti, tenendo sempre conto delle disposizioni canoniche e civili, di un giudizio di opportunità riservato al Vescovo diocesano e secondo le disposizioni di apposito Regolamento.
6. organizzare, direttamente o in collaborazione con altri, convegni, mostre, borse di studio, corsi e seminari di archivistica generale e speciale o di storia ecclesiastica locale.
7. curare l'eventuale edizione di documenti.
8. tutelare tutti gli archivi dipendenti dall'Autorità diocesana, fornendo i suggerimenti, le consulenze e la collaborazione necessarie alla realizzazione del disposto del can. 491 § 1: "il Vescovo diocesano abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio, vengano diligentemente conservati e che si compilino inventari e cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio diocesano".
9. attivare tutte le possibili forme di acquisizione e recupero di documentazione dispersa o in possesso di altri archivi o di privati, ma originariamente appartenente all'ASDI stesso, al Capitolo della Cattedrale, a parrocchie o ad altri enti dipendenti dall'Autorità diocesana.

Organo di governo

Art. 5 L'organo di governo è costituito dell'Archivista Diocesano, dal Direttore dell'Archivio e dal Consiglio Archivistico Diocesano.

Archivista Diocesano

Art. 6 Responsabile dell'Archivio Storico Diocesano è l'Archivista diocesano che, nominato dal Vescovo, si avvale nell'esercizio del suo mandato della figura stabile del Direttore dell'archivio, di nomina vescovile su proposta dell'Archivista diocesano; rappresenta l'Archivio Storico Diocesano nei rapporti con le autorità civili e con le altre istituzioni.

Art. 7 L'Archivista Diocesano deve impegnarsi a conseguire i fini istituzionali dell'ASDI, di cui all'art. 4 del presente Statuto.

In particolare deve:

1. conservare, valorizzare secondo le modalità fissate dal regolamento, i documenti appartenenti all'ASDI o ad esso affidati;
2. esercitare la tutela sugli archivi ecclesiastici dipendenti dall'Autorità diocesana
3. accogliere in deposito temporaneo o perpetuo presso l'ASDI, gli archivi degli enti ecclesiastici della diocesi o di privati che ne facciano richiesta, salva la proprietà e piena disponibilità in favore dei depositanti.
4. curare e richiedere, in base al can. 491 § 3, che in tutti gli archivi dipendenti dall'Autorità ecclesiastica diocesana vi sia una corretta applicazione delle disposizioni ecclesiastiche generali (cfr. can. 535 § 4 e § 5) e particolari.
5. assicurare uniformità nell'applicazione delle leggi e delle disposizioni in materia archivistica oltre che emanare direttive vincolanti: sugli interventi di conservazione, riordino, inventariazione, apertura al pubblico e consultazione degli archivi ecclesiastici; sulla ristrutturazione edilizia dei depositi; sulle richieste di contributi..
6. intervenire, nel caso in cui gli archivi parrocchiali siano in pericolo di spogliazione, di degrado o di distruzione disponendo il deposito coatto di tali archivi nel luogo ritenuto più idoneo e per il tempo necessario. In questi casi non viene comunque pregiudicato il diritto di proprietà dei singoli enti o persone.

7. indicare, sentite le parti eventualmente interessate, i luoghi e le modalità di conservazione degli archivi di enti ecclesiastici soppressi o che hanno cessato definitivamente la propria attività.

Art. 8 L'Archivista ha piena autonomia gestionale; predispone ogni anno il bilancio preventivo e quello consuntivo e li sottopone all'Ordinario diocesano per l'approvazione.

Art. 9 L'Archivista risponde del suo operato direttamente all'Ordinario Diocesano.

Direttore

Art. 10 Il Direttore dell'ASDI deve essere in possesso della preparazione specifica, competenza e titoli previsti dalle leggi canoniche.

Art. 11 E' responsabile della gestione tecnico – scientifica dell'ASDI. In particolare è compito del Direttore valorizzare la sezione storica dell'ASDI per mezzo di:

1. compilazione degli strumenti di ausilio alla consultazione e relativa pubblicazione;
2. fruizione dei fondi documentari attraverso la divulgazione delle fonti per mezzo di pubblicazioni, mostre, convegni, adeguamento tecnologico per mezzo dell'acquisto di attrezzature e strumenti che garantiscano una migliore fruizione dell'archivio (can. 487 § 2)

Art. 12 Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali il Direttore dell'ASDI, in collaborazione con l'Archivista diocesano e con il Consiglio, predispone progetti di ordinamento e inventariazione a favore dei fondi custoditi presso l'ASDI.

Art. 13 Il Direttore regola e autorizza l'accesso all'ASDI e la consultazione dei documenti in esso conservati.

Consiglio Archivistico Diocesano

Art. 14 . Il Consiglio è composto dall'Archivista diocesano, dal Direttore dell'ASDI, dal Vicario Generale, dall'Arciprete del Capitolo Cattedrale e dal Rettore del Seminario vescovile. Collabora e coadiuva, con funzione consultiva, l'Archivista Diocesano e il Direttore, per il conseguimento dei


fini istituzionali di cui all'art. 4. Tutti i componenti sono nominati dal Vescovo diocesano e rimangono in carica cinque anni.


Art. 15 Il Consiglio Archivistico Diocesano dovrà essere convocato dall'Archivista diocesano non meno di due volte all'anno ed ogni qual volta sia opportuno acquisirne il parere.

Disposizioni finali

Art. 16 Per quanto non espressamente menzionato nel presente Statuto si rimanda allo Schema – tipo di Regolamento degli Archivi ecclesiastici italiani, al Regolamento dell'Archivio Storico della Diocesi di Iglesias e alle disposizioni canoniche in materia.


(Carlo Cani, cancelliere)



+ 
(+ Giovanni Paolo Zedda, vescovo)